



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2014, il giorno 18, del mese di Novembre alle ore 14:37, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale GUIDA ENNIO, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 105604/2014 DECRETO N. 7

**COMUNE DI GATTEO. VARIANTE AL PRG DENOMINATA "NOVEMBRE 2013",
ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N.49 DEL 27.11.2013 AI SENSI DELL'ART.15 L.R. 47/1978
E SS.MM.II. - ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R.19/2008, IN
MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LE CONDIZIONI
DI PERICOLOSITA' LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO.
FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART.15, C. 5, DELLA L.R.47/78 E
SS.MM.II. - DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.
AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.**

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio **AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Vista la Variante urbanistica al vigente P.R.G. del Comune di Gatteo, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.11.2013, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., avente titolo "*Novembre 2013*", trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 25.03.2014 (prot. prov. n. 32145 del 26.03.2014 – fascicolo 2014/07.04.01/16);

Premesso che:

- il Comune di Gatteo è dotato di PRG approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. con propria deliberazione n. 38416/283 del 11.07.2001, cui sono conseguite numerose varianti parziali;
- è attualmente in itinere la predisposizione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) che coinvolge, oltre al Comune di Gatteo, anche i Comuni di Savignano sul Rubicone e di San Mauro Pascoli. Alla data del 08.05.2014 si è infatti conclusa la Conferenza di pianificazione ed in data 24.05.2014 è stato sottoscritto l'Accordo di pianificazione fra questa Provincia e l'Unione dei Comuni del Rubicone;

Richiamato quanto segue:

- sulle Varianti al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- la Provincia esprime, nell'ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 ed all'art. 13 della L. 64/74;
- in base all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., lo strumento in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" a VAS; pertanto, contestualmente all'invio della Variante in oggetto, il Comune ha trasmesso alla scrivente Amministrazione anche il Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
- ai sensi del comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Comune e Provincia, rispettivamente in qualità di autorità procedente ed autorità competente, hanno individuato i soggetti competenti in materia ambientale, in AUSL di Cesena e ARPA sezione Forlì Cesena e Consorzio di Bonifica della Romagna;
- la Provincia, in quanto autorità competente, decide in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'art. 1 della L.R. 9/2008;

Vista la Legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale vigenti;

Visti i seguenti strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n. 102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con Del. C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006 e successiva Variante integrativa approvata con Del. C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con Del. C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con Del. C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con Del. C.P. n. 84071/175 del 24.09.2007;

Vista altresì:

- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e adottata con Del. C.P. n. 146884/183 del 19.12.2013;
- la Variante al PIAE adottata con Del. C.P. n. 111736/256 del 17.12.2013;

Dato atto che come elencato nella Deliberazione CC n. 49/2013 di adozione della Variante in oggetto, il piano si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di Variante “Novembre 2013”;
- Stralcio Norme tecniche di Attuazione modificate “Novembre 2013”;
- Tavola sinottica P1
- Stralcio Tavole Zonizzazione del territorio P 2.1 (Fattoria dei Fenili), P 2.2 (Gatteo a mare), P 2.3 (Via Staggetto), P 2.4 (Sant'Angelo), P 2.5 (Via Termine), P 2.6 (Gatteo), scala 1:5.000 - Stato di fatto;
- Stralcio Tavole Carta dei Vincoli P 2.1.1 (Fattoria dei Fenili), P 2.1.3 (Via Staggetto), P 2.1.4 (Sant'Angelo), P 2.1.5 (Via Termine), P 2.1.6 (Gatteo), scala 1:5.000 – Stato di fatto;

- Stralcio Tavole Zonizzazione dei Centri P 3.1 (Gatteo), P 3.2 (Paretaglio Fiumicino), P 3.3 (Sant'Angelo), P 3.4 (Gatteo a mare), scala 1:2.000 – Stato di fatto;
- Stralcio Tavole Piano dei Servizi P 6.2 (Gatteo a mare), P 6.4 (Sant'Angelo), P 6.6 (Gatteo), scala 1:5.000 – Stato di fatto;
- Stralcio Tavole Zonizzazione del territorio P 2.1 (Fattoria dei Fenili), P 2.2 (Gatteo a mare), P 2.3 (Via Staggetto), P 2.4 (Sant'Angelo), P 2.5 (Via Termine), P 2.6 (Gatteo), scala 1:5.000 - Variante “Novembre 2013”;
- Stralcio Tavole Carta dei Vincoli P 2.1.1 (Fattoria dei Fenili), P 2.1.3 (Via Staggetto), P 2.1.4 (Sant'Angelo), P 2.1.5 (Via Termine), P 2.1.6 (Gatteo), scala 1:5.000 – Variante “Novembre 2013”;
- Stralcio Tavole Zonizzazione dei Centri P 3.1 (Gatteo), P 3.2 (Paretaglio Fiumicino), P 3.3 (Sant'Angelo), P 3.4 (Gatteo a mare), scala 1:2.000 – Variante “Novembre 2013”;
- Stralcio Tavole Piano dei Servizi P 6.2 (Gatteo a mare), P 6.4 (Sant'Angelo), P 6.6 (Gatteo), scala 1:5.000 – Variante “Novembre 2013”;
- Relazione Geologico-Tecnica generale Variante “Novembre 2013”;
- Verifica di assoggettabilità di cui ai D.lgvi 152/2006 e 4/2008 generale variante “Novembre 2013”;
- Relazione Geologico-Tecnica relativa agli accordi con i privati;
- Verifica assoggettabilità relativa agli accordi con i privati;
- Raccolta accordi con i privati sottoscritti ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000;

CONSTATATO che la presente Variante, come descritto nella Relazione di progetto, propone modifiche così articolate:

A) Modifiche Cartografiche

I contenuti cartografici della presente Variante si riferiscono a:

1. modifica di una area localizzata in S. Angelo Via Rio Baldona con stralcio dalla zona D.10.1 della parte relativa all'edificazione residenziale e inserimento di una specifica ed autonoma zona C3.18 “Zona residenziale di nuovo impianto” con limitata capacità edificatoria 230 mq SC;
2. cambio di destinazione urbanistica dell'area di pertinenza di un edificio esistente in via Maccanino Gatteo con trasformazione da “Zona E6” a zona “Zona E7” in coerenza con le destinazioni d'uso autorizzate;
3. cambio di destinazione urbanistica di un area localizzata in via Erbosa/Giannina a Fiumicino da zona “D3 – Zona industriale artigianale di nuovo impianto” a zona E1 agricola;
4. cambio di destinazione urbanistica dell'area di pertinenza di un edificio esistente in via Fiumicino a Gatteo con ripermimetrazione della zona E2(1) senza aumento della capacità edificatoria;
5. cambio di destinazione urbanistica dell'area di pertinenza di un edificio esistente ad uso civile abitazione in via Matteotti – Varese in località Gatteo Mare da zona B2 a Zona B1;

6. riconfigurazione del vincolo *“sulle pertinenze di edifici o complessi edilizi di valore monumentale o di valore storico tipologico ambientale”* in località Fenili senza modifica della esistente zona D3.5 in coerenza con lo stato di fatto ;
7. cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo in via Pirandello di un'area da zona G5 a zona D1 al fine di consentire la successiva vendita dell'area di proprietà pubblica ad oggi scarsamente utilizzata;
8. cambio di destinazione urbanistica di un'area in via Campagnola a Gatteo da zona “D3 – Zona industriale artigianale di nuovo impianto” a zona B2 verde Privato;
9. cambio di destinazione urbanistica in via Corbari località S. Angelo, da zona B1 a zona C3 al fine di inserire il lotto all'interno di un comparto residenziale limitrofo;
10. cambio di destinazione urbanistica di un'area esistente in via Molino Vecchio da zona E4 a zona E5 in coerenza con la destinazione d'uso autorizzata;
11. implementazione del perimetro del comparto C.3.13 in via Allende via Signori a S. Angelo al fine di ridefinire la nuova zona residenziale con incremento della superficie territoriale di circa 26.000 mq senza aumento della capacità edificatoria; ai margini dell'area viene inoltre incrementata la zona G2-G3 destinata alla realizzazione di un centro servizi – polo scolastico;
12. riclassificazione di un'area localizzata sulla strada provinciale n. 108 Via Rigossa DX a S. Angelo, con trasformazione da zona E4 a zona E5 in coerenza con la destinazione d'uso degli edifici esistenti. L'area viene anche identificata con una particolare simbologia destinata alla realizzazione di un centro culturale ricreativo ed un eventuale esercizio pubblico;
13. inserimento in località S. Angelo di una nuova zona D3 “Zona industriale artigianale di nuovo impianto” in via Erbosa II tratto introdotta a seguito della sottoscrizione dell'accordo art. 18 della L.R. 20/2000 di cui al successivo punto C);
14. inserimento in località Gatteo di una nuova zona B1 “Zona di completamento residenziale” introdotta a seguito della sottoscrizione dell'accordo art. 18 della L.R. 20/2000 di cui al successivo punto C);
15. ampliamento in località S. Angelo della zona B1 “Zona di completamento residenziale” esistente in via Allende, introdotta a seguito della sottoscrizione dell'accordo art. 18 della L.R. 20/2000 di cui al successivo punto C);

B) Modifiche Normative:

I contenuti normativi della presente Variante si riferiscono a:

16. Art. 22.1 – Zona urbanistica C3.1 (zona residenziale di nuovo impianto): incremento della capacità edificatoria con aumento della Sc di 50 mq. per il comparto localizzato in via Dei maceri a S. Angelo;
17. Art. 16 – Zona Urbanistica C1.A (zona residenziale con attuazione mediante Piano di Lottizzazione): per il comparto residenziale “lottizzazione Erbosa a S. Angelo” sono stati previsti ulteriori prescrizioni (inserimento del comma 4) in cui si prevede una nuova capacità edificatoria di mq. 600 al fine di reperire parcheggi pubblici;
18. Art. 27.12 – Zona Urbanistica C.3.18 (zona residenziale di nuovo impianto): è stato inserito il corpo normativo del nuovo comparto residenziale; conseguentemente è stato aggiornato

anche l'art. 75 Area normativa n. 12

19. Art. 41.1 – Zona Urbanistica D10.1 (zona per attrezzature sportive e ludiche private): è stato stralciato l'ultimo paragrafo del comma 3 relativa alla possibilità di espansione residenziale per l'area localizzata in via Rio Baldona;
20. Art. 33 quater – Zona Urbanistica D3.5 (zona con destinazione terziaria/alberghiera di nuovo impianto): per il comparto esistente in via Fenili è stato inserito un ulteriore paragrafo al comma 3 in cui si prevede una nuova capacità edificatoria $UT= 0,4$ al fine di realizzare opere pubbliche ad integrazione di quanto già stabilito nell'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii;
21. Art. 85 – Area normativa 22 (Zona Urbanistica E4): è stato integrato il terzo comma con l'inserimento del paragrafo 3 per consentire la realizzazione della seconda unità abitativa immobiliare anche al di fuori della corpi edilizi principali in edifici adibiti a servizi posti in terreni non contigui ma della stessa proprietà;
22. Art. 86 – Area normativa 23 (Zona Urbanistica E5): è stato inserito il corpo normativo di cui alla modifica cartografica n. 12 Zona E5* per prevedere la possibilità di realizzazione di un centro culturale ricreativo ed esercizio pubblico;
23. Art. 99 – Area normativa 36 (Zona Urbanistica D6): modifica di alcuni parametri e modalità d'intervento per le zone Alberghiere D6 al fine di non generare dubbi interpretativi;
24. Art. 27.7 – Zona Urbanistica C3.13 (zona residenziale di nuovo impianto Comparto Diretto): è stato modificato l'articolo normativo che disciplina l'attuazione del comparto;

C) Accordi con i Privati

Le modifiche al PRG a seguito della sottoscrizione di accordi con i privati di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000 e che accedono alla presente variante si riferiscono a:

25. Accordo sottoscritto con i Signori Paglierani Massimiliano, Panierini Michela, Paglierani Agostino Zammarchi Anna e Bigucci Giuseppe approvato con delibera G.C. n. 118 del 07.11.2013 relativo ad un area localizzata in via Erbosa II tratto località S. Angelo viene riclassificata da zona E1 a Zona D3 (Comparto di nuovo impianto con destinazione artigianale/industriale) di mq. 8.450 che consentirà di insediare una nuova attività artigianale e opere pubbliche extra comparto che afferiscono alla riqualificazione e rifacimento delle opere stradali di Via Giovanni XXIII a Gatteo;
26. Accordo sottoscritto con i Signori Seganti Novella, Bagagli Maria, Seganti Marsilio, Seganti Donatella, Rampoldi Angela approvato con delibera di G.C. n. 124 del 14.11.2013 relativo ad un area localizzata in Via Mazzini riclassificata da zona G1 a zona B1 (Zona di completamento residenziale) di mq. 1.050 che consentirà l'acquisizione nel patrimonio comunale di alcuni immobili posti al margine del castello Malatestiano e conseguentemente da poter utilizzare quale ad uso residenziale commerciale verde pubblico e parcheggi;
27. Accordo sottoscritto con il Signor Manzi Secondo approvato con delibera G.C. n. 105 del 09.11.2013 relativo ad un area localizzata in Via Allende a S. Angelo riclassificata da zona B2 a zona B1 (Zona di completamento residenziale) di mq. 380 che consentirà l'acquisizione nel patrimonio comunale di alcuni immobili posti al margine del castello Malatestiano e conseguentemente da poter utilizzare quale ad uso residenziale commerciale verde pubblico e parcheggi;

D) Contenuti del Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS;

L'Amministrazione ha prodotto due elaborati specifici contenenti il primo la valutazione delle modifiche apportate dalla variante urbanistica in modo generale, il secondo rapporto ambientale riguarda esclusivamente le valutazioni sulle modifiche apportate a seguito della sottoscrizione di accordi con i privati di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000 e che accedono alla presente variante;

Il Rapporto ambientale analizza in modo dettagliato tutti gli impatti di ogni singola proposta di modifica al PRG concludendo che le analisi svolte permettono di formulare un generale e preventivo giudizio favorevole, con la riserva di verifiche più approfondite e compiute in corso di definizione di dettaglio delle singole aree da operarsi prima della realizzazione delle opere.

Infatti rapporto detta alcune condizioni, e ulteriori approfondimenti da eseguirsi, per alcune particolari proposte di modifiche; il rispetto delle prescrizioni contenute nel rapporto ambientale e delle indicazioni contenute nelle norme del PRG convalida l'esclusione dalla procedura di VAS della variante parziale al PRG.

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 e dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 47/78:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/78;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha acquisito il parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Cesena, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25.11.2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori prot. STR. URB. -(E). n. 4/2014 contiene prescrizioni per alcune aree.

Verificato l'iter amministrativo: lo strumento urbanistico in oggetto, è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.11.2013, secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/78. Il Comune, con nota in data 30.04.2014, ha dichiarato l'avvenuta comunicazione della Variante, al momento della pubblicazione, alle seguenti autorità militari:

- Comando per il reclutamento e le forze di complemento di Bologna
- VI Reparto Infrastrutture - Bologna
- I Regione Aerea – Milano
- Dipartimento Marittimo di Ancona

Verificata la completezza degli atti:

la Variante in oggetto risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria, infatti è stata prodotta l'attestazione del Sindaco (nota 10.09.2014) certificante:

- che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non è soggetto alla disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla L. 9.7.1908, n. 445, riguardante il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede;
- che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non è sottoposto al vincolo stabilito dal R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 concernente il vincolo per scopi idrogeologici;

CONSIDERATO

A) - Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

Verifica di cui all'art. 15, comma 4, lett. c), punto 1), della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. (dimensionamento)

In merito al dimensionamento residenziale della presente variante si precisa che:

- con precedente deliberazione consiliare n. 36 del 31.07.2013, l'Amministrazione comunale ha adottato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., una Variante urbanistica avente titolo "*Luglio 2013*", trasmessa a questa Amministrazione provinciale in data 17.10.2013 ed assunta al prot. prov.le n. 130632 del 18.10.2013;
- sulla suddetta Variante questa Amministrazione, con deliberazione della Giunta provinciale n. 69325/255 del 08.07.2014, aveva osservato profili di illegittimità relativamente agli incrementi insediativi proposti per funzioni residenziali eccedenti rispetto alla facoltà dei Comuni di approvare varianti specifiche ex art. 15 nei limiti non superiore al 6% della nuova capacità insediativa residenziale prevista dal Piano stesso (ovvero delle aree computate ai sensi dell'art. 13, comma 2, punto 2 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 11.08.2014 il Comune di Gatteo ha approvato la suddetta variante, disattendendo l'osservazione provinciale e conformando sostanzialmente tutti gli incrementi residenziali proposti, ed anche inserendo alcuni altri lotti residenziali in accoglimento di alcune osservazioni proposte da privati;
- a seguito dell'avvenuta adozione della Variante "*Luglio 2013*", nelle more della sua approvazione, il Comune di Gatteo ha adottato la Variante "*Novembre 2013*" oggetto del presente atto;
- sulla Variante in oggetto questa Provincia ha formulato specifica richiesta di integrazioni e chiarimenti (prot. prov.le n. 137814 del 13.11.2013), sollevando nuovamente dubbi circa la consistenza della quota di dimensionamento residenziale residuo a disposizione per procedimenti ex art. 15, richiedendo al Comune di attestare documentando esplicitamente la conformità della proposta di Variante alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 4, lettera c), della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., al fine di assicurarne la legittimità;

- con nota acquisita al prot. prov.le al n. 88588 del 23.09.2014 l'Amministrazione comunale ha inviato gli elaborati integrativi richiesti, confermando i medesimi dati assunti dal Consiglio comunale in sede di approvazione della precedente Variante "*Luglio 2013*" e conseguentemente il dimensionamento residenziale proposto;

Si richiama peraltro che già in sede di esame istruttorio di precedenti varianti proposte dall'Amministrazione comunale era stata sollevata dall'Ente provinciale la necessità di verificare puntualmente l'incremento delle capacità edificatorie messe in gioco rispetto alla quota massima ammissibile prevista dall'art. 15, comma 4, lett. c), della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., onde stabilire la legittimità degli atti stessi e sancire la possibilità o meno per il Comune di poter ricorrere a successive varianti speciali. Si citano, in particolare, alcuni dei suddetti procedimenti:

- Variante adottata con delibera C.C. n. 37/2003 (osservazioni G.P. n. 26203/120 del 12/04/2005);
- Variante adottata con delibera C.C. n. 70/2005 (osservazioni G.P. n. 22802/126 del 21/03/2006);
- Variante adottata con delibera C.C. n. 24/2007 (osservazioni G.P. n. 30535/174 del 01/04/2008);
- Variante adottata con delibera C.C. n. 16/2007 (osservazioni G.P. n. 92290/394 del 23/10/2007);
- Variante adottata con delibera C.C. n. 75/2011 (osservazioni G.P. n. 1183/6 del 08/01/2005).

Tutto ciò in quanto, dall'istruttoria delle varianti si rilevavano già alcune incongruità fra i dati tratti dalla **Relazione illustrativa della Variante Generale al PRG** approvata con delibera di Giunta Provinciale 283/38416 del 11/07/2001, e quelli riportati nelle Relazioni illustrative a corredo delle varianti urbanistiche successive;

Dato atto che per quanto concerne il dimensionamento di tipo residenziale la L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., indica una complessiva capacità, posta in capo all'insieme delle varianti ex art. 15 che si succedono nell'arco di validità del PRG, **non superiore al 6%** della nuova capacità insediativa residenziale prevista dal Piano stesso (ovvero delle aree computate ai sensi dell'art. 13, comma 2, punto 2);

Ravvisato pertanto che tale quantificazione incrementale deve essere calcolata nel Comune di Gatteo su **125.300 mq** di SC come risulta dalla **Relazione illustrativa della Variante Generale al PRG** approvata con delibera di Giunta provinciale 283/38416 del 11.07.2001, in quanto tale dato sancisce l'effettiva nuova capacità insediativa prevista dal PRG; ne deriva pertanto che l'ulteriore capacità edificatoria (6%) conformabile attraverso l'insieme delle varianti specifiche ex art. 15, risulta **pari a 7.518 mq di SC**;

In relazione al dimensionamento sopra riportato, i dati raffigurati dal Comune invece nella citata deliberazione n. 33 del 11.08.2014 di approvazione della Variante "*Luglio 2013*" attestano che, attraverso i procedimenti urbanistici che si sono susseguiti alla Variante Generale al PRG del 2001, è stata confermata una ulteriore capacità edificatoria pari a **28.124 di SC**;

Nella Relazione illustrativa a corredo della presente Variante “*Novembre 2013*”, che come ivi dichiarato è comprensiva dei dati relativi all'adozione della Variante inerente il *comparto D9* (del. C.C. 34 del 07.09.2010) e della Variante “*Luglio 2013*” (del. C.C. 36 del 31.07.2013), l'Amministrazione comunale riporta un **raggiunto incremento della capacità insediativa residenziale pari a mq 29.302 di SC che corrisponderebbe, secondo i calcoli della stessa, ad una percentuale pari al 5,05 %**;

Alla luce di quanto sopra argomentato, si ribadisce che non si concorda col metodo di calcolo assunto dal Comune in quanto, l'incremento della capacità insediativa residenziale, di **mq 29.302 di SC corrisponde in realtà ad una percentuale pari al 23,38% dovendo assumere alla base del calcolo relativo al 6% la nuova capacità insediativa del PRG pari a 125.300 mq.**

Tale percentuale (23,38%) risulta pertanto superiore alla percentuale d'incremento massima ammessa per legge (6%);

Si specifica inoltre che accertato quanto sopra esposto, questa Amministrazione provinciale con propria nota del 07.10.2014 prot. 2014/93461, ha richiesto all'Amministrazione Comunale di evidenziare le modifiche al PRG che non afferivano al dimensionamento residenziale, al fine di formulare legittimamente su tali elementi il parere di competenza.

Alla nota sopra citata il Comune ha inviato una ulteriore propria dichiarazione, assunta al prot. prov. n. 99803/2014 del 28.10.2014, con la quale ribadisce e conferma i dati contenuti nella documentazione inviata, ritenendo che dalle relazioni si evince un incremento della capacità edificatoria contenuta nel limite del 6%.

Preso atto delle dichiarazioni fornite dall'Amministrazione comunale e, richiamato quanto sopra dettagliatamente descritto e considerato, si ritiene non dimostrato dall'Amministrazione quanto più volte contestato e pertanto **si rileva una non conformità della presente variante all'art. 15, comma 4 lettera c), della L.R. 47/78 e ss.mm.ii, in merito al dimensionamento delle funzioni residenziali.**

A.1) Tutto ciò premesso si ritiene che questa Amministrazione provinciale non possa valutare legittimamente proposte di modifiche al PRG vigente che afferiscono ad un eccedente dimensionamento residenziale; Si ritiene quindi non procedibile la valutazione delle seguenti modifiche proposte dall'Amministrazione comunale come descritte nella Relazione di Variante:

P.to 1) modifica di una area localizzata in S. Angelo Via Rio Baldona con stralcio dalla zona D.10.1 della parte relativa all'edificazione residenziale e inserimento di una specifica ed autonoma zona C3.18 “Zona residenziale di nuovo impianto” con limitata capacità edificatoria 230 mq SC;

P.to 5) cambio di destinazione urbanistica dell'area di pertinenza di un edificio esistente ad uso civile abitazione in via Matteotti – Varese in località Gatteo Mare da zona B2 a Zona B1;

P.to 8) cambio di destinazione urbanistica di un area in via campagnola a Gatteo da zona “D3 – Zona industriale artigianale di nuovo impianto” a zona B2 verde Privato;

P.to 9) cambio di destinazione urbanistica in via Corbari località S. Angelo, da zona B1 a zona C3 al fine di inserire il lotto all'interno di un comparto residenziale limitrofo;

P.to 11) implementazione del perimetro del comparto C.3.13 in via Allende via Signori a S. Angelo al fine di ridefinire la nuova zona residenziale con incremento della superficie territoriale di circa 26.000 mq senza aumento della capacità edificatoria; ai margini dell'area viene inoltre incrementata la zona G2-G3 destinata alla realizzazione di un centro servizi – polo scolastico;

P.to 14) inserimento in località Gatteo di una nuova zona B1 “Zona di completamento residenziale” introdotta a seguito della sottoscrizione dell'accordo art. 18 della L.R. 20/2000 di cui al successivo punto C);

P.to 15) ampliamento in località S. Angelo della zona B1 “Zona di completamento residenziale” esistente in via Allende, introdotta a seguito della sottoscrizione dell'accordo art. 18 della L.R. 20/2000 di cui al successivo punto C);

P.to 16) Art. 22.1 – Zona urbanistica C3.1 (zona residenziale di nuovo impianto): incremento della capacità edificatoria con aumento della Sc di 50 mq. per il comparto localizzato in via Dei maceri a S. Angelo;

P.to 17) Art. 16 – Zona Urbanistica C1.A (zona residenziale con attuazione mediante Piano di Lottizzazione): per il comparto residenziale “lottizzazione Erbosa a S. Angelo” sono stati previsti ulteriori prescrizioni (inserimento del comma 4) in cui si prevede una nuova capacità edificatoria di mq. 600 al fine di reperire parcheggi pubblici;

P.to 18) Art. 27.12 – Zona Urbanistica C.3.18 (zona residenziale di nuovo impianto): è stato inserito il corpo normativo del nuovo comparto residenziale; conseguentemente è stato aggiornato anche l'art. 75 Area normativa n. 12

P.to 24) Art. 27.7 – Zona Urbanistica C3.13 (zona residenziale di nuovo impianto Comparto Diretto): è stato modificato l'articolo normativo che disciplina l'attuazione del comparto;

P.to 26) Accordo sottoscritto con i Signori Seganti Novella, Bagagli Maria, Seganti Marsilio, Seganti Donatella, Rampoldi Angela approvato con delibera di G.C. n. 124 del 14.11.2013 relativo ad un area localizzata in Via Mazzini riclassificata da zona G1 a zona B1 (Zona di completamento residenziale) di mq. 1.050 che consentirà l'acquisizione nel patrimonio comunale di alcuni immobili posti al margine del castello Malatestiano e conseguentemente da poter utilizzare quale ad uso residenziale commerciale verde pubblico e parcheggi;

P.to 27) Accordo sottoscritto con il Signor Manzi Secondo approvato con delibera G.C. n. 105 del 09.11.2013 relativo ad un area localizzata in Via Allende a S. Angelo riclassificata da zona B2 a zona B1 (Zona di completamento residenziale) di mq. 380 che consentirà l'acquisizione nel patrimonio comunale di alcuni immobili posti al margine del castello Malatestiano e conseguentemente da poter utilizzare quale ad uso residenziale commerciale verde pubblico e parcheggi;

Si ritiene viceversa che le seguenti modifiche possano seguire la ordinaria procedura in quanto non afferiscono al dimensionamento residenziale:

p.to 2) cambio di destinazione urbanistica dell'area di pertinenza di un edificio esistente in via Maccanino Gatteo con trasformazione da “Zona E6” a zona “Zona E7” in coerenza con le destinazioni d'uso autorizzate;

p.to 3) cambio di destinazione urbanistica di un area localizzata in via Erbosa/Giannina a Fiumicino da zona “D3 – Zona industriale artigianale di nuovo impianto” a zona E1 agricola;

- p.to 4)** cambio di destinazione urbanistica dell'area di pertinenza di un edificio esistente in via Fiumicino a Gatteo con ripermimetrazione della zona E2(1) senza aumento della capacità edificatoria;
- p.to 6)** riconfigurazione del vincolo “sulle pertinenze di edifici o complessi edilizi di valore monumentale o di valore storico tipologico ambientale” in località Fenili senza modifica della esistente zona D3.5 in coerenza con lo stato di fatto ;
- p.to 7)** cambio di destinazione urbanistica in località Gatteo in via Pirandello di un area da zona G5 a zona D1 al fine di consentire la successiva vendita dell'area di proprietà pubblica ad oggi scarsamente utilizzata;
- p.to 10)** cambio di destinazione urbanistica di un area esistente in via molino vecchio da zona E4 a zona E5 in coerenza con la destinazione d'uso autorizzata;
- p.to 12)** riclassificazione di un area localizzata sulla strada provinciale n. 108 Via Rigossa DX a S. Angelo, con trasformazione da zona E4 a zona E5 in coerenza con la destinazione d'uso degli edifici esistenti. L'area viene anche identificata con una particolare simbologia destinata alla realizzazione di un centro culturale ricreativo ed un eventuale esercizio pubblico;
- p.to 13)** inserimento in località S. Angelo di una nuova zona D3 “Zona industriale artigianale di nuovo impianto” in via erbosa II tratto introdotta a seguito della sottoscrizione dell'accordo art. 18 della L.R. 20/2000 di cui al successivo punto C);
- p.to 19)** Art. 41.1 – Zona Urbanistica D10.1 (zona per attrezzature sportive e ludiche private): è stato stralciato l'ultimo paragrafo del comma 3 relativa alla possibilità di espansione residenziale per l'area localizzata in via Rio Baldona;
- p.to 20)** Art. 33 quater – Zona Urbanistica D3.5 (zona con destinazione terziaria/alberghiera di nuovo impianto): per il comparto esistente in via Fenili è stato inserito un ulteriore paragrafo al comma 3 in cui si prevede una nuova capacità edificatoria $UT = 0,4$ al fine di realizzare opere pubbliche ad integrazione di quanto già stabilito nell'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii;
- p.to 21)** Art. 85 – Area normativa 22 (Zona Urbanistica E4): è stato integrato il terzo comma con l'inserimento del paragrafo 3 per consentire la realizzazione della seconda unità abitativa immobiliare anche al di fuori della corpi edilizi principali in edifici adibiti a servizi posti in terreni non contigui ma della stessa proprietà;
- p.to 22)** Art. 86 – Area normativa 23 (Zona Urbanistica E5): è stato inserito il corpo normativo di cui alla modifica cartografica n. 12 Zona E5* per prevedere la possibilità di realizzazione di un centro culturale ricreativo ed esercizio pubblico;
- p.to 23)** Art. 99 – Area normativa 36 (Zona Urbanistica D6): modifica di alcuni parametri (distanza dalla strade etc.) e modalità d'intervento per le zone Alberghiere D6 al fine di non generare dubbi interpretativi;
- p.to 25)** Accordo sottoscritto con i Signori Paglierani Massimiliano, Panierini Michela, Paglierani Agostino Zammarchi Anna e Bigucci Giuseppe approvato con delibera G.C. n. 118 del 07.11.2013 relativo ad un area localizzata in via Erbosa II tratto località S. Angelo viene riclassificata da zona E1 a Zona D3 (Comparto di nuovo impianto con destinazione artigianale/industriale) di mq. 8.450 che consentirà di insediare una nuova attività artigianale e opere pubbliche extra comparto che afferiscono alla riqualificazione e rifacimento delle opere stradali di Via Giovanni XXIII a Gatteo;

Alla luce di quanto evidenziato si considera e osserva quanto segue:

Dimensionamento produttivo

Si dà atto che:

- la Relazione illustrativa a corredo della variante Luglio 2013 riportava dati e parametri che riferivano ad una capacità insediativa produttiva pari a mq. **404.100 mq. di SC** e una capacità insediativa terziaria **pari a mq. 39.795 mq. di SC**.

- la nuova relazione illustrativa a corredo della variante Novembre 2013, che come dichiarato in relazione è comprensiva dei dati relativi alla Adozione variante zona D9 (Del. C.C. 34 del 07/09/2010) e all'Adozione della variante parziale denominata "Luglio 2013" (Del. C.C. 35 del 31/07/2013) riporta una capacità insediativa produttiva pari a mq. **350.666 mq. di SC** (- 53.434 mq. SC) e una capacità insediativa terziaria **pari a mq. 64.298 mq. di SC** (+ 24.503 mq. SC);

E' specificato inoltre che ad oggi si ottiene un decremento della capacità insediativa produttiva sommata di quella terziaria **pari a 28.931 mq. di S.C.**

Standard urbanistici (art. 46 della L.R. 47/78)

In tema di standard urbanistici, non risulta chiaro se le tabelle della Relazione a corredo della presente Variante, rispetto alle analoghe tabelle D1 ed D2 di quantificazione iniziale delle dotazioni definite in sede di Variante Generale al PRG, rappresentino il prodotto finale comprensivo di tutte le varianti intervenute dopo l'approvazione della stessa, oltre che della presente.

A.2) Si ritiene pertanto necessario che l'Amministrazione comunale, attraverso un puntuale bilancio delle dotazioni messe in gioco, sia in modo diretto (modifiche cartografiche) che indiretto (monetizzazioni), verifichi la sufficiente capienza (dimensionamento) del Piano dei Servizi, ossia la presenza e quantificazione nel PRG di aree destinate a zone G (per ognuna delle tipologie di standard).

Si specifica inoltre che, ai sensi della lettera a), punto c), dell'art. 46 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., non può essere conteggiato come verde di standard quello ricadente all'interno delle fasce di rispetto.

Verifica di cui all'art. 15, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.

A.3) Poiché la presente Variante è stata adottata in pendenza dell'iter approvativo di altre varianti, ai sensi del comma 2, dell'art. 15 della L.R. 47/78 è necessario che il Comune di Gatteo indichi specificatamente i motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'assunzione, nonché assicuri il coordinamento e l'integrazione tecnica tra i due strumenti anche alla luce del nuovo iter avviato per l'elaborazione del PSC.

Modifiche ai punti 2), 4), 10) e 12) le modifiche citate consistono nel passaggio di alcuni edifici sparsi in zona agricola rispettivamente classificati da zona E6 (*Area di pertinenza di edifici abitativi esistenti non collegati alle attività agricole*) a zone E7 (*Area di pertinenza di edifici esistenti adibiti ad attività produttive, artigianali, commerciali, di depositi*), ampliamento della zona E2 (*Zona agricola per funzioni non direttamente connesse con la conduzione del fondo*), da zona E4 (*Area di pertinenza di edifici e complessi rurali legati alle attività agricole*) a zona E5 (*Area di pertinenza di edifici e complessi rurali non più destinati alle attività agricole*) e sempre da da zona E4 (*Area di pertinenza di edifici e complessi rurali legati alle attività agricole*) a zona E5 (*Area di pertinenza di edifici e complessi rurali non più destinati alle attività agricole*) in quest'ultimo caso viene inserita una nuova zona E5* poiché destinata alla realizzazione di un centro culturale ricreativo ed

eventuale esercizio pubblico.

Ribadendo quanto già sollevato da questa Amministrazione provinciale in sede di espressioni delle osservazioni per la variante denominata "luglio 2013" (deliberazione della G.P. n. 69325/255 del 08.07.2014), si rileva che L'art. 28 "Zone territoriali omogenee E" delle Norme di Attuazione del PRG al punto 20 "Prescrizioni generali per gli interventi nelle zone agricole" recita: *"Le variazioni di classificazione delle zone urbanistiche E2, E4, E5, E6, E7, E8 da riportare negli elaborati cartografici del P.R.G. in scala 1:2.000 per i centri ed in scala 1:5.000 per il territorio agricolo in relazione al rilevamento di errori cartografici e/o di classificazione documentati, sono ammesse in relazione a quanto stabilito dall'art. 15 L.R. 47/78"*.

Evidenziando che la proposta di cambio di classificazione non è corredata da alcuna documentazione che supporti i presupposti di errore di rilevamento e/o di classificazione così come previsto dalle NTA del PRG, si richiama che usi diversi da quelli residenziali e/o inserimento di attività extragricole, compatibili con la zona agricola, sono ammesse quale esclusivo recupero del patrimonio edilizio sparso, previa verifica della compatibilità tipologica, funzionale e di contesto dei luoghi (art. 40, L.R. 47/78).

A.4) In relazione a quanto sopra riportato, è necessario che l'Amministrazione Comunale stralci le modifiche proposte in sede di approvazione della variante in oggetto; si precisa che le stesse potranno essere riproposte, valutate e definite più propriamente nei nuovi strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

A.5) Conseguentemente e coerentemente è altresì necessario che in sede di approvazione della variante, l'Amministrazione Comunale stralci le modifiche normative proposte ai punti n. 21 e n. 22 - Art. 85 Area normativa 22 (Zona Urbanistica E4) e - Art. 86 Area normativa 23 (Zona Urbanistica E5).

Modifica punto 6) La Variante propone la modifica del vincolo *"sulle pertinenze di edifici o complessi edilizi di valore monumentale o di valore storico tipologico ambientale"* in località Fenili.

A.6) La modifica proposta non è ammissibile in seno al presente procedimento urbanistico in quanto necessitante del superato procedimento di cui all'art. 14 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.. L'Amministrazione comunale potrà demandare l'apposizione/modifica del vincolo alla Pianificazione Strutturale Intercomunale attualmente in fase di redazione. Nel merito, peraltro, si rileva che non è stata prodotta alcuna analisi di carattere storico e tipologico che possa giustificare l'apposizione del vincolo all'edificio evidenziato.

Modifica punto n. 7 - Prevede la trasformazione di un'area esistente in Via Pirandello a Gatteo da zona G5 (Zona per parcheggio pubblico) a zona D1 (Zona produttiva urbanizzata).

A.7) La modifica proposta è ammissibile solo a seguito di una positiva verifica del bilancio delle dotazioni pubbliche come determinato al precedente punto A.2.

Modifica punto n. 20 - Art. 33 quater – Zona Urbanistica D3.5 (zona con destinazione terziaria/alberghiera di nuovo impianto).

Richiamate tutte le premesse e le considerazioni già espresse, di cui alla delibera di G.P. n. 1183/6 del 08/01/13, sull'area relativa all'accordo con i signori Valducci, non si ritiene legittima la nuova

modifica proposta, in quanto:

- l'ammissibilità di un incremento ulteriore dell'indice edificatorio rispetto a quello già contestato con la su citata delibera Provinciale, dovrebbe essere quantomeno verificata sotto il profilo della sostenibilità ambientale e territoriale con l'obiettivo anche di garantire un equo rapporto fra aree libere e superfici coperte.

- essendo lo strumento dell'accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii un rapporto negoziale per forme di "contribuzione" dei soggetti privati ad opere extra – comparto, richiedenti presupposti giuridico – tecnici riscontrabili negli strumenti urbanistici delineati dalla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., i cui rinnovati contenuti e strumenti meglio e più espressamente si adattano a coniugare le esigenze pubblico – private nella pianificazione urbanistica, si ritiene che l'integrazione di un accordo già sottoscritto non possa trovare fondamento giuridico nel procedimento urbanistico in oggetto se non lo si riconfigura complessivamente ed integralmente per consentire la valutazione globale degli aspetti anche relativi alla sostenibilità ambientale e territoriale.

A.8) E' necessario pertanto che in sede di approvazione della variante in oggetto l'Amministrazione Comunale stralci la modifica normativa proposta; si precisa che la stessa potrà essere riproposta e più propriamente valutata e definita con in nuovi strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

B) - Espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30.10.2008, n. 19 in merito alla compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Alla Variante è allegata una relazione geologica, necessaria ai fini di una preliminare caratterizzazione degli aspetti geologici e geo-morfologici delle aree di progetto, con valutazione della componente idrogeologica, litostratigrafica e di risposta sismica, permettendo di esprimere una prima valutazione sull'edificabilità dei comparti.

La valutazione è espressa esclusivamente per le modifiche di cui ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 descritte nella Relazione di variante coerentemente con quanto indicato al precedente punto A.1.

Il territorio del Comune di Gatteo, si sviluppa interamente in ambiente di pianura, allungandosi dal margine collinare fino alla costa adriatica. I terreni sono caratterizzati dalla presenza di sedimenti della successione continentale padana, di età pleistocenica, sovrapposti al substrato marino plio-pleistocenico. In ambito di pianura, sono prevalenti i sedimenti a granulometria fine, con frazione sabbiosa alquanto subordinata; sedimenti che permettono di attribuire i processi di deposizione a meccanismi di ambiente fluviale e di piana alluvionale. Nella fascia compresa tra il mare e la S.S. Adriatica, sono presenti i depositi sabbiosi marini, testimonianza dell'ingressione pleistocenica.

Rischio sismico: tutto il territorio comunale è classificato in zona 2 dalla vigente classificazione sismica nazionale.

Ai fini di una prima caratterizzazione sismica di sito, alle prove geotecniche, nelle aree più significative, è stata associata una campagna di indagini geofisiche. Tali prove hanno permesso di evidenziare, per l'intero territorio, una generale frequenza fondamentale di sito pari a 1,1 Hz (secondaria a 6.0 Hz), ed una PGA scalata pari a 0,316g (Fattore di amplificazione pari a 1.7).

In relazione al rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma, la relazione integrativa **conferma la potenziale predisposizione alla liquefazione esclusivamente per la fascia costiera (Gatteo Mare).**

Dal punto di vista geotecnico, le prove presentate consentono di avere solo una preliminare visione delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni interessati dalla Variante. In generale, considerate le litologie presenti fini, argilloso – limose, **in fase esecutiva, dovranno essere attentamente valutati i carichi da applicare al terreno di fondazione, al fine di evitare l'insorgere di importanti cedimenti assoluti e differenziali.**

In materia di Rischio idrogeologico, si evidenzia che **ricadono in ambito art. 6 “Aree di potenziale allagamento” delle NTA del Piano – Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico atteso fino a 50 cm e sono pertanto soggette alla relativa normativa, le seguenti aree: punti 6 e 7 della relazione di Variante.** La relazione geologica non ha evidenziato altre problematiche di tipo idrogeologico.

Variante n. 12 (Zona E5, Via Rigossa Destra), si prende atto della dichiarazione del Comune, attestante la non inclusione, degli usi consentiti nella zona, negli elenchi di cui alla deliberazione n. 1661/2009 della Giunta della R.E.R., rendendo non necessario un approfondimento di c.d. III livello della risposta sismica locale. Un'indagine penetrometrica eseguita in area prossima, evidenzia la presenza di un orizzonte sabbioso. **In fase di progettazione esecutiva, dovrà essere approfondito il tema della liquefazione dei terreni di fondazione, seguendo le metodologie previste dalla normativa vigente.**

Sulla base dei dati e delle analisi contenuti nella relazione geologica, a firma del Dott. Fabio Fabbri, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, **limitatamente alle seguenti aree (numerazione di relazione): 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 25,** con le seguenti prescrizioni:

- **Variante 12: potranno esclusivamente essere realizzate strutture con tipologie di intervento non incluse nell'elenco di cui alla DGR 1661/2009.**
- **Per tutte le aree, in sede di progetto esecutivo, dovranno essere attentamente valutati i carichi da applicare al terreno di fondazione, al fine di evitare l'insorgere di importanti cedimenti assoluti e differenziali.**

C) Decisione in merito alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 4/2008 e ss.mm.ii..

Atteso che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell’art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (**A.R.P.A.**) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena (**A.U.S.L.**) Dipartimento Sanità Pubblica;
- Consorzio di Bonifica della Romagna;
- che il Comune ha trasmesso a tali Enti gli elaborati di Variante nonché il “Rapporto ambientale preliminare”;
- che (**A.R.P.A.**) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena e (**A.U.S.L.**) Dipartimento Sanità Pubblica sezione di Cesena, soggetti competenti in materia ambientale, esaminati i documenti trasmessi (parere PGFC ARPA 3063 del 25.03.2014), escludono l'assoggettamento a V.A.S.

della Variante in oggetto confermando i rilievi e le prescrizioni riportate nel parere espresso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25.11.2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori prot. STR. URB. - (E). n. 4/2014.

- che il consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 23855/2014 del 03.10.2014

Dato atto che la “Valutazione ambientale” deve comunque ritenersi subordinata alla piena conformità urbanistica, per le considerazioni espresse al punto A.1) si precisa che la seguente decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii si riferisce esclusivamente alle modifiche di cui ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 descritte nella Relazione di variante.

Il Rapporto preliminare ha minuziosamente analizzato le proposte cartografiche inserite nella presente Variante, individuando con precisione le criticità e le conseguenti misure per la risoluzione delle problematiche, che si riterrebbero pienamente condivisibili.

C.1) Si chiede all'Amministrazione comunale, per le sole aree sopra richiamate, di garantire il recepimento di tutte le soluzioni indicate e puntualmente descritte nel Rapporto preliminare atte a mitigare o risolvere tutte le criticità evidenziate.

Dato atto:

- che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 07.11.2014 con comunicazione prot. n. 2014/103122 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale la bozza conclusiva del riferimento da sottoporre all'Amministrazione Provinciale;
- che il Comune di Gatteo ha risposto al confronto sulla bozza inviata, con nota pervenuta il 10.11.2014 acquisita agli atti con prot. prov. n. 103614/2014, contestando l'osservazione di cui al punto **A.1** senza esprimere parere in merito all'esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto.
- che con successiva nota pervenuta il 11.11.2014 acquisita agli atti con prot. prov. n. 104016/2014 il Comune di Gatteo ha condiviso l'esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto impegnandosi a garantire il recepimento di tutte le prescrizioni indicate nel Rapporto preliminare integrando il corpo normativo pertinente alle modifiche del PRG vigente che afferiscono alle sole aree sopra indicate.

Valutato, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, **che le modifiche legittimamente conformabili della Variante in oggetto possano essere escluse, dalla procedura di V.A.S.** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato infine atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente/P.O. del Servizio AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DECRETA

1) Di dichiarare, per le motivazioni espresse in narrativa al punto A.1 e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15, comma quarto, lettera c) della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., non legittimamente valutabili le proposte di modifiche di cui ai punti 1, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26, e 27 della Relazione Illustrativa della presente variante.

2) Di formulare per le modifiche di cui ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 descritte nella Relazione di variante, le osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/78, espresse nella sezione A) - sottopunti da A.1 a A.8 - della soprastante parte narrativa.

3) Di esprimere per le modifiche di cui ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 descritte nella Relazione di variante, parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03), c), con le seguenti prescrizioni:

– Variante 12: potranno esclusivamente essere realizzate strutture con tipologie di intervento non incluse nell'elenco di cui alla DGR 1661/2009.

– Per tutte le aree, in sede di progetto esecutivo, dovranno essere attentamente valutati i carichi da applicare al terreno di fondazione, al fine di evitare l'insorgere di importanti cedimenti assoluti e differenziali.

4) Di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con la prescrizione espressa al punto C.1 nella soprastante parte narrativa.

5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Gatteo per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Decreto prot. n. 105604 del 17/11/14)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

☒ Il sottoscritto Roberto Cinati – Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

☒ La sottoscritta Alessandra Guidazzi - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- ☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa
- ☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì,

IL DIRIGENTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 17/11/14

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

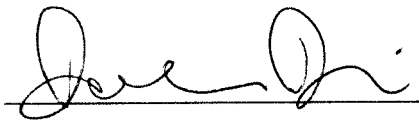
☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE



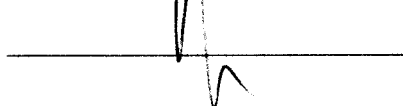
IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto viene pubblicato all'Albo on line di questa Provincia
dal 19 NOV. 2014 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che il presente decreto è immediatamente eseguibile ed efficace dalla sua
adozione.

IL SEGRETARIO GENERALE

